

PROPOSTA ORIGINALE

Articolo 14

1. Gli Stati membri concedono alle imprese che non praticano sul loro territorio alcun ramo assicurativo salvo l'assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, per conformarsi alle disposizioni degli articoli 16 e 17 della prima direttiva.

Paragrafi 2, 3 e 4 immutati

Articolo 15

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che non praticano sul loro territorio alcun ramo assicurativo salvo l'assistenza, un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 25 della prima direttiva, purché dette agenzie e succursali non estendano la loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva.

Articoli da 16 a 18 immutati

NUOVA PROPOSTA

Articolo 14

1. Gli Stati membri concedono alle imprese che esercitano sul loro territorio **solo un'attività di assistenza**, un termine di cinque anni, a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva, per conformarsi alle disposizioni degli articoli 16 e 17 della prima direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che esercitano sul loro territorio **solo una attività di assistenza**, un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 25 della prima direttiva, purché dette agenzie e succursali non estendano la loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa ad azioni comunitarie per l'ambiente (ACA)

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 13 gennaio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del trattato, la Comunità ha il compito di promuovere, tra l'altro, uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed una stabilità accresciuta;

considerando che il Consiglio, nella dichiarazione del 22 novembre 1973 ⁽¹⁾, ha adottato un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale, successivamente prorogato in data 17 maggio 1977 ⁽²⁾, e di nuovo il 17 dicembre 1982 ⁽²⁾ per gli anni 1982-1986;

considerando che, per il pieno conseguimento degli obiettivi del suddetto programma d'azione, è necessario che la Comunità contribuisca finanziariamente alla realizzazione di talune azioni specifiche e che, a questo fine, il Parlamento europeo ha dotato finanziariamente, in quanto «Fondo europeo per l'ambiente», alcune linee di bilancio;

considerando che lo sviluppo delle tecnologie «pulite» costituisce un mezzo privilegiato per assicurare nel

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

modo più economicamente razionale la riduzione preventiva dell'inquinamento e un'utilizzazione più oculata delle risorse naturali;

considerando che lo sviluppo di tali tecnologie può avere effetti positivi sull'innovazione e sull'occupazione;

considerando che è opportuno sfruttare taluni risultati dei programmi comunitari di ricerca e di sviluppo nei settori dell'ambiente ⁽¹⁾ e delle materie prime ⁽²⁾,

considerando che, per il pieno conseguimento degli obiettivi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽³⁾ e della risoluzione ad essa relativa ⁽⁴⁾, è importante che la Comunità possa contribuire efficacemente alla creazione di una rete coerente di zone protette che assicurino la conservazione delle specie di cui alla direttiva;

considerando che la creazione, la conservazione, il mantenimento e l'adeguata gestione di zone di protezione della natura costituiscono una delle misure indispensabili per l'attuazione di tale direttiva;

considerando che analoghi obblighi derivano dalla convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, dalla convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica approvate rispettivamente con le decisioni 82/72/CEE ⁽⁵⁾ e 82/461/CEE ⁽⁶⁾ del Consiglio, e dal protocollo della convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, approvato con decisione 77/585/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾ di cui la Comunità è o sta per divenire parte contraente;

considerando che la creazione, il mantenimento e l'adeguata gestione di talune zone a salvaguardia degli habitat di specie minacciate o migratrici presentano un indubbio interesse per la Comunità;

considerando che tali zone sono minacciate particolarmente da talune attività economiche; che occorre pertanto promuovere la limitazione, il trasferimento o la cessazione di dette attività;

considerando che è necessario che la Comunità accordi, nei limiti delle possibilità di bilancio, un appoggio finanziario a progetti nel campo delle tecnologie

pulite, come pure ad azioni per la conservazione di zone di protezione della natura d'importanza comunitaria;

considerando che è opportuno istituire un comitato consultivo che assista la Commissione nella scelta dei progetti ai quali può essere accordato un appoggio finanziario;

considerando che il trattato non ha previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo del presente regolamento è la creazione di un sistema di appoggio finanziario per taluni interventi specifici nel campo della politica ambientale nella Comunità.

Articolo 2

1. La Comunità può accordare alle condizioni qui appresso definite un appoggio finanziario per:

- a) lo sviluppo di nuove tecnologie «pulite»;
- b) azioni a salvaguardia dell'ambiente naturale in talune zone sensibili d'interesse comunitario.

2. L'appoggio finanziario di cui al paragrafo 1 è accordato nel quadro degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio generale delle Comunità europee.

TITOLO I

Nuove tecnologie «pulite»

Articolo 3

1. L'appoggio finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto a), può essere accordato per progetti che contribuiscano allo sviluppo sistematico di nuove tecnologie «pulite», poco o per nulla inquinanti, che consumano meno risorse naturali e soprattutto meno materie prime, nonché alla messa a punto di nuove e più efficaci tecniche di sorveglianza della qualità dell'ambiente naturale.

2. Sono tuttavia esclusi i progetti di valorizzazione energetica, essendo quest'ultima oggetto di altri programmi comunitari.

3. L'appoggio finanziario può essere pari, al massimo, al 50 % del costo dei progetti e al 70 % del costo delle analisi descrittive.

Articolo 4

Le richieste di appoggio finanziario per progetti del tipo di quelli contemplati nel presente titolo, presentate da persone o da imprese della Comunità in seguito a bando di gara predisposto dalla Commissione,

⁽¹⁾ GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 174 del 21. 6. 1982, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 103 del 25. 4. 1979, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 210 del 19. 7. 1982, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 240 del 19. 9. 1977, pag. 1.

previa consultazione in sede di comitato, di cui all'articolo 15, e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, sono indirizzate alla Commissione. Esse contengono le seguenti indicazioni:

- descrizione dettagliata del progetto, del modo in cui ne sarà organizzata la gestione e dei risultati attesi,
- termini di esecuzione del progetto,
- natura e importanza dei problemi tecnici ed economici inerenti al progetto,
- costo del progetto, sua efficienza e modalità di finanziamento previste,
- in quale misura l'esperienza in materia può incoraggiare un vasto impiego della tecnica, del procedimento o del prodotto nella Comunità; prospettive di applicazione generalizzata della tecnica, del procedimento o del prodotto in questione e vantaggi che possono derivarne per l'economia in generale,
- qualsiasi altro elemento che possa giustificare l'appoggio comunitario richiesto,
- modo previsto di divulgazione dei risultati del progetto.

Articolo 5

La Commissione stabilisce, previa consultazioni in sede di comitato di cui all'articolo 15, le informazioni particolari da comunicare in forma riservata alla Commissione e quelle da comunicare agli organismi governativi degli Stati membri o al pubblico, nonché le procedure e le modalità secondo le quali tali informazioni saranno rese disponibili.

Articolo 6

In caso di utilizzazione commerciale dei risultati del progetto, la Commissione può chiedere il rimborso del suo contributo finanziario, secondo modalità da stabilirsi nel contratto.

Articolo 7

I vantaggi accordati dalla Comunità non devono alterare le condizioni di concorrenza in modo incompatibile con i principi stabiliti dalle norme del trattato in materia.

TITOLO II

Zone sensibili d'interesse comunitario

Articolo 8

1. L'appoggio finanziario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto b), può essere accordato per progetti (compresi quelli di acquisto di beni immobiliari) che contribuiscano alla protezione dell'ambiente natu-

rale in talune zone sensibili d'interesse comunitario, come quelle di cui alla direttiva 79/409/CEE, alla convenzione di Berna relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, alla convenzione di Bonn sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica e al protocollo alla convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento.

2. L'appoggio finanziario comunitario può parimenti essere accordato per la copertura delle spese risultanti dalle garanzie date dai pubblici poteri nelle forme da stabilirsi nei singoli contratti per compensare la limitazione delle attività economiche necessaria alla salvaguardia degli habitat nelle zone definite al paragrafo 1.

Articolo 9

Le richieste di appoggio finanziario per progetti del tipo di quelli contemplati nel presente titolo, presentate da persone o da imprese della Comunità, sono indirizzate alla Commissione. Esse contengono, oltre ad una descrizione dettagliata del progetto, le seguenti indicazioni:

- organizzazione della gestione del progetto e risultati attesi;
- termini di esecuzione del progetto,
- natura e importanza dei problemi cui il progetto è destinato a porre rimedio,
- costo del progetto, sua efficienza e modalità di finanziamento previste,
- qualsiasi altro elemento che possa giustificare la richiesta,
- modo previsto di divulgazione dei risultati del progetto.

Articolo 10

L'appoggio finanziario può essere pari, al massimo, al 50 % del costo dei progetti e al 70 % del costo delle analisi descrittive.

Articolo 11

La Commissione esamina le richieste pervenute e decide, previa consultazioni in sede di comitato di cui all'articolo 15, di accordare il suo appoggio finanziario in funzione dell'importanza della zona sul piano comunitario e dell'urgenza dell'appoggio stesso.

TITOLO III

Disposizioni generali e finali

Articolo 12

Possono beneficiare dell'appoggio finanziario ai sensi del presente regolamento le persone fisiche o le per-

sone giuridiche costituite conformemente alla legislazione vigente negli Stati membri, che abbiano la responsabilità del progetto o dell'analisi descrittiva.

Se la costituzione di un ente morale avente la capacità giuridica per l'esecuzione di un progetto comporta oneri supplementari per le imprese che vi partecipano, il progetto può essere realizzato mediante semplice collaborazione tra persone fisiche o giuridiche. In tal caso la responsabilità dell'osservanza degli obblighi risultanti dall'appoggio comunitario è da precisarsi nel contratto.

Articolo 13

La Commissione negozia e stipula i contratti necessari.

Il beneficiario dell'appoggio comunitario trasmette alla Commissione, annualmente o a sua richiesta, una relazione sull'esecuzione degli impegni contrattuali verso la Commissione e, in particolare, sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al progetto e sulle spese impegnate per la sua esecuzione.

Articolo 14

L'elenco delle azioni che hanno beneficiato dell'appoggio comunitario è pubblicato annualmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

1. È istituito un comitato consultivo, composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. I lavori del comitato sono riservati.
3. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 16

La Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativa alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 14 gennaio 1983)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, in base a talune disposizioni della regolamentazione doganale, le autorità doganali, per assicurare l'adempimento di un'obbligazione nata o che può nascere, hanno l'obbligo ovvero la facoltà di imporre la costituzione di una garanzia;

considerando che, poiché la costituzione di una garanzia comporta spese di ammontare non trascurabile, è opportuno che tutti gli operatori economici della Comunità siano soggetti alle medesime norme, indi-

pendentemente dallo Stato membro dove si trovano, per quanto concerne in particolare le modalità di costituzione della garanzia stessa, la determinazione del suo importo e l'utilizzazione che ne viene fatta; che è pertanto necessario adottare in questo settore disposizioni a livello comunitario;

considerando che, nei casi in cui è prevista una garanzia, essa deve essere prestata dalla persona a carico della quale è nata o può nascere l'obbligazione doganale; che tuttavia non occorre esigere tale garanzia qualora la persona in questione sia una pubblica amministrazione, perché non sussiste nei confronti di quest'ultima il rischio di mancato adempimento dell'obbligazione in questione; che il costo della garanzia, sia per gli operatori economici che per l'amministrazione, può non essere proporzionato ai rischi reali di mancato adempimento dell'obbligazione doganale, qualora lo stesso importo dei dazi da pagare non superi un certo limite, e che quindi le autorità doganali devono avere la facoltà di non esigere una garanzia per le obbligazioni doganali inferiori a detto importo;